

Città Metropolitana di Firenze

### ORDINANZA DEL SINDACO N. 6 DEL 08-05-2018

REG. GEN. N. 20 DEL 08-05-2018

Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CANTA' MAGGIO CHE SI TERRA PRESSO IL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO NELLE DATE DEL 10 11 12 13 MAGGIO 2018.

#### **IL SINDACO**

PREMESSO CHE ogni anno, da circa trent'anni, si svolge presso il capoluogo del Comune di Barberino di Mugello la manifestazione denominata "Cantà Maggio" che vede impegnati in un palio ed in varie attività folkloristiche i 5 rioni de centro storico;

CONSIDERATO CHE tale manifestazione tradizionalmente richiama l'afflusso di una notevole quantità di cittadini e di avventori in tutto il centro storico del Comune di Barberino di Mugello anche dai Comuni limitrofi;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 Giugno 2017, trasmessa ai Sindaci dal Prefetto di Firenze in data 13.6.2017 nota prot. 10222, e con nota prot. 10912 del 22.6.2017, relativa all'accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni;

ATTESO CHE la citata Circolare prevede, tra l'altro, la valutazione da parte dei Sindaci di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro, in quanto possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;



### Città Metropolitana di Firenze

CONSIDERTATO CHE durante le pubbliche manifestazioni la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro, associato al contesto di affollamento, può determinare un uso improprio dei contenitori stessi, nonché fenomeni di dispersione nelle aree di consumo e nelle immediate vicinanze di un elevato numero di bottiglie e contenitori in vetro i cui frammenti, in caso di rottura, possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica;

VALUTATA la necessità di assicurare il corretto svolgimento della manifestazione "Canta Maggio" e di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica oltre che per la salvaguardia dell'ambiente;

RITENUTO di dover assicurare la tutela dei prevalenti valori dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione della manifestazione in oggetto;

### VISTI:

- l'art. 54 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
- la Legge 24 Novembre 1981 n. 689;
- D. L. 3 Agosto 2007 n. 117 convertito con modificazioni dalla Legge 2 Ottobre 2007 n. 160;
- Decreto Legge 20 Febbraio 2017 n. 14;
- lo Statuto del Comune di Barberino di Mugello;

PRESO ATTO del parere rilasciato dal Responsabile del Distretto di Polizia Municipale di Barberino di Mugello;

### **ORDINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa

Agli esercenti attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa ed in forma ambulante di vendita e somministrazione di bevande, nonché ai gestori di circoli privati, operanti nel capoluogo del Comune di Barberino di Mugello il divieto assoluto di vendita e somministrazione per asporto di bevande in



### Città Metropolitana di Firenze

contenitori di vetro, prevedendo in sostituzione la vendita / somministrazione in contenitori di carta o plastica per la durata della manifestazione Canta' Maggio e più precisamente:

- dalle ore 20.00 fino all'ora di chiusura dell'esercizio di somministrazione e/o vendita dei giorni di Giovedì 10 Maggio, Venerdì 11 Maggio e Sabato 12 Maggio 2018;
- dalle ore 16.00 fino all'ora di chiusura dell'esercizio di somministrazione e/o vendita del giorno di Domenica 13 Maggio 2018;

Agli esercenti attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa ed in forma ambulante di vendita e somministrazione di bevande, nonché gestori di circoli privati, operanti nel capoluogo del Comune di Barberino di Mugello di rispettare la normativa nazionale in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ed in particolare il D. L. 3 Agosto 2007 n. 117, art. 6;

che il divieto abbia efficacia solo nell'area del capoluogo del Comune di Barberino di Mugello e, conseguentemente, non sia operante nelle frazioni;

#### **AVVERTE**

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 ed 1 bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00;

### **DISPONE**

Che, per gli adempimenti di competenza, la presente ordinanza venga trasmessa:

- al Prefetto di Firenze;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Borgo San Lorenzo;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Barberino di Mugello;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Borgo San Lorenzo:
- Alla Polizia Municipale Unione Mugello Distretto di Barberino di Mugello

Ordinanza SINDACO n.6 del 08-05-2018 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO



### Città Metropolitana di Firenze

- a Confesercenti;

- ai Responsabili di Settore del Comune di Barberino di Mugello;

### **DEMANDA**

agli Uffici Comunali di rendere pubblica la presente ordinanza mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Barberino di Mugello e mediante diffusione attraverso ogni mezzo di comunicazione ritenuto utile;

al Distretto di Barberino di Mugello della Polizia Municipale Unione Mugello, per quanto possibile, di consegnare copia della presente ordinanza agli esercenti attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa ed in forma ambulante di vendita e somministrazione di bevande, operanti nel capoluogo del Comune di Barberino di Mugello.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco MONGATTI GIAMPIERO

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)